



COMUNE DI SCORZE'
Città Metropolitana di Venezia

Piazza A. Moro, 1 - 30037 Scorze' (Ve)
Codice Fiscale 82002430278 - Partita Iva 01861800272
Telefono 0415848211 - Fax 0415848250 - Pec comune.scorze.ve@pecveneto.it

SETTORE SINDACO
SERVIZIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

ORDINANZA N. 138 del 02/12/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 COMMA 5) D.LGS. 267/2000 ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARSCOV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCORZE' - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca", con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

DATO ATTO CHE, in sede di C.P.O.S.P. tenutosi il 1 dicembre 2021 e presieduto dal Prefetto di Venezia, i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle AUSSL n. 3 e 4 hanno riferito in merito alla situazione epidemiologica della Città Metropolitana di Venezia evidenziando che nell'ultimo mese si è osservato un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

CONSIDERATO CHE alla luce dei dati appresi in sede i C.P.O.S.P. e di quanto emerso nello stesso

incontro, i sindaci sono stati invitati ad adottare, ognuno per il proprio territorio di competenza, e per quanto oggetto della presente in tutto il territorio del Comune di Scorzè, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

RILEVATO CHE il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in tutto il territorio comunale, dando atto che l'obbligo sussiste in ogni caso sull'intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute in materia;

RITENUTO CHE, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali del Comune nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente e documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO CHE si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemplando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 dicembre del corrente anno, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa).

Dalle 00.01 di venerdì 3 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 in tutto il territorio comunale e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, l'obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purchè mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;

L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Venezia cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID-19, ed è inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia, ai Carabinieri di Scorzè, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, ai quali unitamente al Corpo di POLIZIA Locale di Scorzè è affidato il compito di farlo osservare.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.

IL SINDACO Nais Marcon